



REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

– **Approvato con deliberazione consiliare n. 111 del 22.12.1999**

– Modificato con deliberazioni consiliari:

n. 12 del 31.01.2007

n. 13 del 05.02.2007

n. 16 del 25.02.2008

n. 42 del 29.05.2008

n. 19 del 15.05.2014

n. 56 del 09.12.2014

n. 31 del 23.07.2015

n. 61 del 14.12.2017

Trieste

REGOLAMENTO CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 3.
1.1 Scopo del Regolamento.....	""
1.2 Concessioni ed autorizzazioni.....	""
1.3 Aree private ad uso pubblico.....	""
1.4 Esclusioni.....	""
1.5 Rinvio a norme speciali.....	pag. 4.
Art. 2 - Procedimento amministrativo.....	pag. 4.
2.1 Rilascio.....	""
2.2 Proroga e Rinnovo.....	pag. 5.
2.3 Subentro.....	""
2.4 Revoca, Sospensione, Modifica, Rinuncia	""
2.5 Decadenza automatica.....	""
Art. 3 - Principali obblighi del concessionario.....	pag. 6.
3.1 Obblighi finanziari.....	""
3.2 Obblighi comportamentali.....	""
3.3 Pagamento del canone e della cauzione.....	""
3.4 Rimborso del canone e restituzione della cauzione.....	pag. 7.
Art. 4 - Classificazione del territorio comunale.....	pag. 7.
4.1 Categorie.....	""
4.2 Aree destinate a parcheggi a pagamento.....	""
4.3 Corsie destinate al transito dei mezzi di polizia e di soccorso.....	""
Art. 5 - Canone di concessione.....	pag. 8.
5.1 Durata delle occupazioni.....	""
5.2 Tariffe base.....	""
5.3 Tipologie di occupazione.....	pag. 9.
5.4 Agevolazioni comuni a tutte le tipologie di occupazione.....	pag. 14.
5.5 Agevolazioni per eventi di particolare interesse	pag. 15.
5.6 Misure straordinarie a favore dell'edilizia e della diffusione del Wi-Fi.....	""
5.7 Aggiornamento delle tariffe	pag. 16.
5.8 Arrotondamenti.....	""
Art. 6 - Indennità, sanzioni e interessi.....	pag. 16.
6.1 Occupazioni abusive.....	""
6.2 Applicazione degli importi.....	""
6.3 Procedimento di rilevazione delle infrazioni.....	pag. 17.
6.4 Sanzioni per violazioni al Codice della Strada.....	""
6.5 Sanzioni per violazioni non incidenti sulla determinazione del canone.....	""
Art. 7 - Mancati pagamenti.....	pag. 17.
7.1 Penalità per parziali ed omessi versamenti.....	""
7.2 Riscossione coattiva.....	""
Norme Transitorie e Finali	pag. 18.
Allegato "A" - Planimetria della classificazione del territorio comunale.....	pag. 19.
Allegato "B" - Aree destinate a parcheggi a pagamento.....	pag. 20.
Allegato "C" - Tariffe vigenti.....	pag. 21.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.1 Scopo del Regolamento

Il presente regolamento istituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 52 del decreto legislativo 446/1997 e disciplina il procedimento di concessione o di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico nel territorio del Comune di Trieste.

1.2 Concessioni ed autorizzazioni

Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione a soggetti privati o da un'autorizzazione per fini istituzionali dell'Ente. Sono considerati comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada) i tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Non sono soggetti a concessione o autorizzazione le occupazioni di suolo pubblico per interventi di pulizia o di manutenzione che abbiano durata inferiore alle 4 ore, effettuate con scale e simili, su fori commerciali ed accessi ad edifici in genere, con l'esclusione dell'impiego di mezzi d'opera, per i quali il soggetto fruitore faccia pervenire ai competenti Uffici dichiarazione del rispetto delle condizioni di sicurezza in termini di non interdizione delle corsie d'emergenza e di rispetto del necessario passaggio pedonale.

Non sono altresì soggette a concessione o autorizzazione le occupazioni di suolo pubblico per le quali, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, in occasione di eventi di rilevante interesse pubblico, vengano stabilite, al fine di incentivare la massima partecipazione della collettività locale, anche attraverso provvedimenti in linea di viabilità, particolari facoltà di utilizzo del suolo pubblico. I soggetti fruitori sono comunque tenuti a far pervenire ai competenti Uffici dichiarazione del rispetto delle condizioni di sicurezza in termini di non interdizione delle corsie d'emergenza e di rispetto del necessario passaggio pedonale.

1.3 Aree private ad uso pubblico

Le disposizioni regolamentari si applicano anche all'occupazione di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

1.4 Esclusioni

In conformità alle previsioni del vigente Regolamento Edilizio, le disposizioni regolamentari non si applicano:

- ai lavori strettamente necessari e urgenti a evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità¹;
- alle occupazioni con manufatti che non siano in aderenza con il suolo pubblico (purché posti ad un'altezza tale da non interferire con il pieno godimento del medesimo);
alle occupazioni con balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre, o delle vetrine. Qualora le tende poste a copertura delle vetrine siano però elementi di un dehors, si applicano le

¹ Si rimanda, in particolare, all'art. 59 del Regolamento Edilizio.

disposizioni di cui al successivo art. 5.3 n. 1.

Le predette disposizioni non si applicano inoltre:

- alle espressioni artistiche di strada, per le quali si rinvia all'apposito Regolamento;
- ad occupazioni con impianti pubblicitari che non siano posti in aderenza al suolo (purché posti ad un'altezza tale da non interferire con il pieno godimento del medesimo), per le quali si applica unicamente il Regolamento sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste.

Per le predette fattispecie, non è pertanto necessario presentare domanda di occupazione del suolo pubblico.

I.5 Rinvio a norme speciali

Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune. In particolare le disposizioni del presente regolamento non si applicano per il commercio su aree pubbliche per quanto in contrasto con la legge regionale 29/2005, per le occupazioni per le attività dello spettacolo viaggiante ed altre occupazioni di carattere temporaneo, nonché dei mestieri artistici di strada, per quanto in contrasto con gli appositi regolamenti.

Trovano inoltre diretta applicazione il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con "dehors", il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e la Pulizia del Territorio² e il Regolamento sul Verde Pubblico³.

Art. 2 - Procedimento amministrativo

2.1 Rilascio

L'iter del procedimento amministrativo è regolato dalla legge 241/1990 e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Esso si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con particolare riferimento all'uso delle tecnologie telematiche tanto per le comunicazioni quanto per l'emissione dell'atto di concessione.

L'atto di concessione o autorizzazione è emesso, mediante l'utilizzo del software gestionale scelto dall'Amministrazione, dalla Struttura comunale competente per materia in relazione alla finalità dell'occupazione.

In caso di utilizzo del suolo pubblico per opere o servizi in genere, appaltati dal Comune di Trieste o per l'organizzazione congiunta di eventi, l'autorizzazione è contenuta nell'atto amministrativo che approva le predette attività, o in un successivo atto a firma del Responsabile del procedimento.

La domanda, redatta in carta legale ove stabilito dalla legge, deve contenere, tutti gli elementi previsti dai modelli esemplificativi reperibili sul sito web del Comune di Trieste ed a disposizione in formato cartaceo o elettronico presso l'URP e gli Uffici competenti.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda - che costituisce interruzione dei termini del procedimento - deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 20 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, si applicano i termini previsti dalla legge 241/1990 e il procedimento - tranne nei casi previsti dall'articolo 4.3 - deve concludersi con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla domanda.

In conformità agli artt. 19 e 20 della legge 241/1990, in nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

L'atto acquista efficacia dal momento in cui il concessionario ne entra in possesso.

Le concessioni relative a lavori, per i quali è necessario ottenere un titolo abilitativo, sono

² Si rimanda, in particolare, agli articoli dal n. 34 al n. 42.

³ Si rimanda, in particolare, all'articolo 16.

subordinate alla durata e validità dello stesso.

2.2 Proroga e Rinnovo

Il titolare della concessione di durata annuale o stagionale può chiederne, prima della scadenza, il rinnovo.

Il titolare della concessione infrannuale può chiederne, entro la scadenza, la proroga.

Il procedimento segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni, ad eccezione dei pareri, laddove questi non siano funzionali al rinnovo o alla proroga.

La presentazione della domanda di rinnovo o di proroga entro la scadenza consente di proseguire l'occupazione sino alla conclusione del procedimento. In caso di diniego, è dovuta la tariffa piena giornaliera rapportata al periodo di occupazione eccedente la scadenza.

Il titolare della concessione è tenuto alla rimozione dell'occupazione nei casi in cui non abbia presentato domanda di rinnovo o di proroga entro i termini di scadenza, anche qualora presenti una nuova domanda.

E' tuttavia ammessa la regolarizzazione della domanda di proroga e di rinnovo, rispettivamente entro 3 ed entro 15 giorni dalla scadenza, con addebito, in fase di rilascio e per i soli giorni di ritardo di un'indennità aggiuntiva pari alla tariffa piena giornaliera.

2.3 Subentro

Il provvedimento di concessione o autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione, la sub concessione o il trasferimento.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 10 giorni dal perfezionamento del titolo giuridico, il procedimento per il rilascio della nuova concessione.

Il subentro consente di proseguire l'occupazione sin dalla richiesta e non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa. In caso di diniego, è dovuta la tariffa piena giornaliera rapportata al periodo di durata dell'istruttoria.

2.4 Revoca, Sospensione, Modifica, Rinuncia

L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico.

Il concessionario può altresì modificare o rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione.

La revoca e la rinuncia comportano lo scomputo del canone a partire dal giorno successivo, salvo che non abbia avuto luogo prima dell'inizio dell'occupazione.

La sospensione per un periodo maggiore di 30 giorni o la modifica dell'atto comportano un adeguamento del canone al periodo di occupazione.

2.5 Decadenza automatica

La perdita del titolo abilitativo comporta la decadenza automatica dalla concessione.

In tale caso vi è l'obbligo di interruzione immediata dell'attività e di rimozione dell'occupazione entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso contrario l'occupazione sarà considerata abusiva.

Art. 3 - Principali obblighi del concessionario

3.1 Obblighi finanziari

Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi finanziari:

- pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- rimborso delle spese di sopralluogo, ove reso necessario dalla complessità del procedimento o dal grave disagio per il concessionario di configurare esattamente l'occupazione;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, nella misura stabilita dagli Uffici competenti, a garanzia dei danni al suolo, alle altre strutture pubbliche e corretto espletamento di tutti gli adempimenti, compreso quello di assolvimento del canone;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto stabilito all'art. 3.3.

3.2 Obblighi comportamentali

È fatto altresì obbligo al concessionario:

- di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, comprese le prescrizioni generali e particolari;
- di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- utilizzare l'area o lo spazio pubblico per le sole finalità concesse ed in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta degli agenti accertatori e del personale incaricato dall'amministrazione, ed in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione darne immediata comunicazione all'amministrazione al fine dell'emissione di un duplicato a spese dell'interessato.

3.3 Pagamento del canone e della cauzione

Il pagamento del canone e dell'eventuale cauzione sono effettuati secondo le modalità comunicate in fase di emissione dell'atto di concessione o autorizzazione. La riscossione è curata dal soggetto gestore delle Entrate.

Per le sole occupazioni realizzate nell'ambito di fiere o altri manifestazioni simili, il pagamento del canone di concessione, ove previsto dal procedimento di rilascio, avviene mediante versamento diretto nelle mani dell'agente della Polizia Locale che dispone l'assegnazione del posteggio e che è tenuto a rilasciare al concessionario un'apposita ricevuta.

A partire dal secondo anno di validità, il soggetto gestore delle entrate predispone annualmente gli avvisi di pagamento per i titolari di concessioni aventi durata annuale o stagionale.

Negli altri casi gli avvisi sono emessi dalla Struttura comunale competente per materia.

Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza annuale.

Il pagamento del canone per le occupazioni annuali, quando per una singola annualità sia superiore ad Euro 500,00, fermo restando un versamento iniziale pari a questo importo minimo, può essere suddiviso in massimo tre ulteriori rate da pagare entro l'anno in corso.

Nel caso di occupazioni infrannuali, se il canone dovuto per l'intera durata dell'occupazione supera gli Euro 700,00 e la stessa ha durata superiore a 6 mesi, fermo restando un versamento iniziale almeno pari a questo importo minimo, il resto dell'importo può essere ripartito in ulteriori due

rate da pagare entro la scadenza dell'occupazione.

3.4 Rimborso del canone e restituzione della cauzione

Il rimborso del canone, in caso di errato pagamento, va richiesto direttamente al soggetto gestore delle Entrate.

Nei casi in cui il rimborso si renda necessario per modifiche nell'atto di concessione o autorizzazione, lo stesso è effettuato dal medesimo soggetto gestore dell'entrate, a seguito di comunicazione dell'ufficio responsabile del procedimento.

I predetti rimborsi avvengono entro i termini stabiliti nella Carta dei Servizi del predetto gestore.

Non si fa luogo ad alcun rimborso qualora l'importo richiesto non superi la somma di Euro 10,00, con diritto del concessionario a mantenere il credito a valersi su future concessioni.

La restituzione del deposito cauzionale è effettuata entro 30 giorni dalla conclusione dell'occupazione, sempre che sia avvenuto il pagamento dell'intero canone e che il concessionario abbia dichiarato l'assenza di danni al suolo.

Art. 4 - Classificazione del territorio comunale

4.1 Categorie

Il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie, graduate in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, nonché delle loro potenzialità economiche, come evidenziate nella planimetria di cui all'allegato "A" del presente regolamento coordinandosi anche a quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed aperto al pubblico con "dehors":

- I categoria: spazi pubblici o aperti al pubblico compresi nell'ambito "A" e disciplinati con piani di dettaglio dal predetto Regolamento "dehors";
- II categoria: spazi pubblici o aperti al pubblico compresi nell'ambito "A" e non disciplinati con piani di dettaglio dal predetto Regolamento "dehors", spazi pubblici o aperti al pubblico compresi nell'ambito "B" e disciplinati con piani di dettaglio dal medesimo Regolamento, nonché alcuni assi viari strategici: viale Miramare e area del Porto Vecchio, viale D'Annunzio, Via Giulia, Via Flavia;
- III categoria: territorio ricadente nelle Circoscrizioni Amministrative III, IV, V e VI, nonché nei centri urbani di Prosecco e Santa Croce (I Circoscrizione), Opicina e Basovizza (II Circoscrizione), dove non già classificato nelle precedenti categorie;
- IV categoria: territorio ricadente nelle Circoscrizioni Amministrative I, II e VII, dove non già classificato nelle precedenti categorie.

L'allegato "A" è aggiornato dinamicamente con Determinazione Dirigenziale.

4.2 Aree destinate a parcheggi a pagamento

Per i parcheggi a pagamento le zone corrispondono a quelle del Piano Generale del Traffico Urbano di Trieste ed in particolare, per ciascuna categoria, alle fasce individuate nell'Allegato "B", aggiornato dinamicamente con Determinazione Dirigenziale, creando le relative concordanze con l'Allegato "C".

4.3 Corsie destinate al transito dei mezzi di polizia e di soccorso

Con provvedimento della Giunta Comunale sono individuate le corsie destinate al transito dei mezzi di soccorso ed altri veicoli autorizzati nelle Aree Pedonali Urbane, nelle Zone a Traffico Limitato ad elevata valenza pedonale e nelle zone riqualificate.

Tali corsie non possono essere oggetto di occupazione di suolo pubblico, con la sola eccezione per

le occupazioni infrannuali per attività edilizia, traslochi e soste operative, laddove indispensabile per lo svolgimento delle medesime, sempre che sia possibile individuare un percorso alternativo, che esso venga esplicitato nell'atto amministrativo di concessione e che sia reso noto a tutte le forze di polizia e di soccorso pubblico; per le occupazioni con tavolini e sedie - immediatamente amovibili in modo da non costituire intralcio alla viabilità dei mezzi di soccorso in caso di emergenza - l'occupazione può essere concessa nei casi in cui sia stato espresso parere favorevole da parte delle autorità competenti in materia di pubblico soccorso e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle stesse autorità. Tali prescrizioni verranno esplicitate nell'atto amministrativo di concessione.

Per le occupazioni di cui al presente articolo 4.3 il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni.

Art. 5 - Canone di concessione

5.1 Durata delle occupazioni

Sono permanenti le occupazioni di suolo pubblico di cui al successivo art. 5.3 n. 15.

Tutte le altre occupazioni hanno durata temporanea; la durata massima è stabilita in 29 anni.

Le occupazioni temporanee si distinguono in:

- infrannuali, di durata inferiore a 12 mesi:
 - occupazioni per esposizioni commerciali senza vendita di beni e servizi, esercizi pubblici con licenza di somministrazione, altre occupazioni commerciali: inferiori a 30 giorni all'anno, proroghe e rinnovi compresi;
 - nessuna limitazione per le altre tipologie di occupazione;
- annuali, di durata tra 1 e 29 anni:
 - occupazioni per passi carrabili, distributori di carburante, esposizioni e vendita di beni e servizi in forma stabile, sottosuolo, parcheggi posti auto privati: fino a 29 anni;
 - altre occupazioni: fino a 9 anni.
- stagionali, riferite a limitati e ripetuti periodi dell'anno, calcolati a mensilità. Convenzionalmente tali periodi hanno inizio con il 1° o il 15° giorno del primo mese di occupazione.

Le durate delle concessioni annuali ricorrenti sono programmate in modo tale da garantire il rilascio dei rinnovi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

5.2 Tariffe base

L'occupazione viene riferita ai metri quadrati o lineari utilizzati, arrotondati per eccesso, secondo la seguente distinzione:

- per le occupazioni anche non continuative, aventi durata inferiore alle 12 ore giornaliere nel caso di attività edilizia con transenne mobili ed alle 4 ore negli altri casi, la tariffa è determinata come di seguito specificato:
 - la fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00 sconta una tariffa pari ai 4/12 della tariffa giornaliera;
 - la fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 16.00 sconta una tariffa pari ai 3/12 della tariffa giornaliera;
 - la fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 20.00 sconta una tariffa pari ai 2/12 della tariffa giornaliera;
 - le fasce orarie dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo scontano una tariffa per ognuna di esse equivalente ad 1/12 della tariffa giornaliera;
 - le occupazioni di durata non superiore alle 4 ore si computano per l'intero periodo della fascia interessata per orario a tariffa più elevata.
 - le occupazioni di durata superiore alle 4 ore si computano per gli interi periodi delle fasce interessate in ragione dell'orario.

- la tariffa per le occupazioni occasionali, intese fino a tre giorni, per dehors, esposizione senza vendita di merci, commercio su aree pubbliche, impianti pubblicitari, altre attività commerciali, è pari – per singola giornata - alla tariffa giornaliera moltiplicata per 5 volte;
- le occupazioni infrannuali, fino a 6 mesi, diverse dall'attività edilizia, sono calcolate secondo la tariffa giornaliera moltiplicata per la superficie utilizzata;
- le occupazioni infrannuali di durata superiore ai 6 mesi, diverse dall'attività edilizia, sono scontate del 75% per il periodo successivo al semestre compiuto;
- la tariffa delle occupazioni annuali è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per 360 giornate;
- la tariffa per le occupazioni stagionali è pari al 10% della tariffa annuale per singolo mese di occupazione;
- la tariffa annuale o stagionale saltuaria è pari al 15% della tariffa piena per le occupazioni per un giorno alla settimana, ed al 30% per quelle per due giorni alla settimana.

Dette tariffe vanno coordinate con le specifiche previsioni in merito al computo metrico ed alle particolari agevolazioni e maggiorazioni.

Dal canone di concessione è dedotto ogni altro canone patrimoniale imposto dal Comune per l'occupazione ovvero l'opera realizzata, che non dipenda da una autonoma prestazione di un servizio da parte dell'Amministrazione comunale.

5.3 Tipologie di occupazione

Le occupazioni vengono differenziate nelle seguenti tipologie:

I. dehors

Le occupazione di suolo pubblico con dehors sono rilasciate in conformità alle previsioni di cui all'apposito Regolamento.

La superficie di occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici con licenza di somministrazione è computata ai fini della determinazione del canone solo per la parte eccedente i 5 metri quadrati. In caso di occupazioni con diverse durate temporali riferite allo stesso pubblico esercizio, la predetta agevolazione si applica a quella più favorevole al concessionario.

Il canone è altresì ridotto del 20% per occupazioni che ospitino eventi di carattere locale aventi contenuto musicale, culturale e di promozione di prodotti tipici che singolarmente o cumulativamente, non siano inferiori a 20 giorni all'anno.

Tale riduzione è riconosciuta, previa presentazione di idonea rendicontazione, mediante scomputo dal canone per il periodo successivo o rimborso dell'importo pagato.

Per le concessioni in aree esclusivamente pedonali riqualificate, la tariffa è maggiorata del 10%.

In ogni caso la tariffa è aumentata del 40% quando l'occupazione si realizzi in installazioni di accoglimento dei clienti che consentano un uso continuo delle aree, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o stagionali.

La tariffa per il mantenimento in loco di pedane, pur in costanza della comunicazione di chiusura stagionale dell'esercizio, è equiparata a quella del successivo n. 17 del presente comma. La tariffa in assenza della comunicazione di chiusura ed in assenza di posizionamento di dehors è equiparata a quella del successivo n. 19 del presente comma.

Non sono computati ai fini del calcolo del canone di concessione le porzioni di ombrelloni che, per la particolare conformazione delle aree o per consentire il rispetto degli spazi destinati al transito pedonale o alle corsie d'emergenza, non sono utilizzabili al fine del posizionamento di arredi, elementi di delimitazione o accessori, comunque compatibili con quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed aperto al pubblico con "dehors", laddove non siano reperibili elementi maggiormente idonei tra i formati standard normalmente in commercio.

Non sono altresì computate al fine del calcolo del canone di concessione le tende poste a copertura di vetrine.

2. esposizione e vendita di beni o servizi in forma stabile

L'occupazione con chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati, oppure in area pedonale o in zone a traffico limitato ad elevata valenza pedonale. In ogni caso è necessario che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

Nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, si applicano le deroghe di cui al predetto Regolamento "dehors".

Per le occupazioni a mezzo di chioschi o altri manufatti stabilmente fissati al suolo la tariffa è ridotta del 25%, qualora il concessionario svolga l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica esclusivamente oppure unitamente ad altri settori.

3. esposizioni senza vendita di merci

L'esposizione senza vendita di merci può essere consentita sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza, oppure in area pedonale o in zone a traffico limitato ad elevata valenza pedonale. In ogni caso è necessario che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

Nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, si applicano le deroghe di cui al predetto Regolamento "dehors".

Al di fuori degli elementi destinati all'esposizione di prodotti alimentari e floreali, l'occupazione potrà avvenire solo previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana.

4. esposizioni promozionali

Tali occupazioni sono ammesse per periodi massimi di 15 giorni non consecutivi all'anno.

Per le esposizioni promozionali di veicoli, la superficie di ciascun mezzo è convenzionalmente determinata in 10 metri quadrati.

5. commercio su aree pubbliche

Le aree destinate al commercio su aree pubbliche ed allo svolgimento di fiere o mercati particolari sono individuate con apposite deliberazioni consiliari.

Le relative attività sono disciplinate in apposito regolamento. Esse possono essere articolate in mercati, costituiti da una pluralità di posteggi di vendita, oppure costituite da un solo posteggio.

Sono altresì considerate aree destinate al commercio su aree pubbliche quelle sulle quali hanno luogo fiere o mercati particolari, quando anche non siano assoggettate alla disciplina della legge regionale 29/2005.

Per tutte le occupazioni finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posteggio.

Il canone di concessione per ciascuna modalità di occupazione è rapportato alla tariffa annuale, come di seguito specificato:

- il canone per un periodo inferiore a 5 giorni alla settimana, è pari al 20% per ciascuna giornata di possibile attività nel corso della settimana. Inoltre, nel caso in cui l'area occupata sia compresa in un mercato per il quale è formalmente stabilito un orario di apertura, il canone è rapportato al numero delle ore di possibile attività, in ragione di 1/12 del canone a tariffa intera per ciascuna ora di possibile attività;
- il canone per le occupazioni stagionali è dovuto, in proporzione alla durata della stagione, espressa in mesi interi, con l'eventuale applicazione della maggiorazione del 50% nel caso in cui l'attività sia esercitata con struttura stabilmente fissata al suolo. Nel caso in cui al concessionario sia consentito di mantenere in sito la struttura di vendita per l'intero anno

solare, la maggiorazione è applicata per l'anno intero.

Sono equiparate alle occupazioni stagionali quelle di durata inferiore a un mese che si ripetono periodicamente almeno una volta all'anno; in tale caso, il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di possibile attività, con l'eventuale applicazione della maggiorazione del 25% quando sia consentito al concessionario di mantenere in sito la merce anche fuori dall'orario di esercizio dell'attività.

Per le occupazioni concesse in occasione di straordinarie riunioni di persone, di cui legge regionale 29/2005, la tariffa base per l'occupazione è aumentata del 50%.

Sono escluse dall'applicazione del canone di concessione le occupazioni svolte nei mercati coperti, per le quali si dispone con separati provvedimenti deliberativi e le occupazioni infrannuali realizzate mediante l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, salvo l'inserimento occasionale in mercati particolari.

6. fiere e altre manifestazioni simili

Per le occupazioni realizzate a manifestazione iniziata, a seguito della rinuncia o dell'assenza di un concessionario di posteggio, il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di effettiva utilizzazione o di possibile svolgimento dell'attività.

Per le occupazioni concesse in occasioni di particolare importanza e potenzialità economica, ravvisata con Deliberazione della Giunta Comunale, la tariffa base per l'occupazione è aumentata del 50%.

7. manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative aventi carattere imprenditoriale

Per le occupazioni realizzate a manifestazione iniziata, a seguito della rinuncia o dell'assenza di un concessionario di posteggio, il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di effettiva utilizzazione o di possibile svolgimento dell'attività.

Per le occupazioni concesse in occasioni di particolare importanza e potenzialità economica, ravvisata con Deliberazione della Giunta Comunale, la tariffa base per l'occupazione è aumentata del 50%.

8. attività dello spettacolo viaggiante, mestieri di strada

Per le occupazioni con attività dello spettacolo non sono computati nel canone di concessione i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

La tariffa giornaliera per i mestieri artistici di strada per i primi 5 giorni è maggiorata di 15 volte; per i successivi si applica la sola tariffa giornaliera.

In tutti i casi, la tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 75 volte la tariffa giornaliera.

Sono equiparate all'attività dello spettacolo viaggiante le imprese esercenti attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, se presenti in contemporanea alle stesse.

9. distributori di carburante

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone comprende il suolo concesso e si estende alla proiezione su di esso delle occupazioni nel soprassuolo.

Nelle aree di servizio la tariffazione è differenziata a seconda delle singole destinazioni delle aree occupate.

Vengono computate nei distributori di carburante le aree contenenti le pompe di erogazione, a cui va aggiunta una misura convenzionale di 10 metri quadrati per ogni blocco di erogazione, anche se

multiprodotto.

Le tariffe delle aree di transito sono equiparate a quelle del successivo n. 17 del presente comma.

La tariffa per i distributori di carburante a metano è ridotta del 50%; la tariffa per i distributori di energia elettrica per veicoli elettrici è ridotta del 75%. Le aree sono computate con le caratteristiche precedentemente elencate.

Sono esclusi dalla tassazione i serbatoi di carburanti.

10. impianti pubblicitari

Per impianto pubblicitario s'intende qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, ai sensi del Regolamento sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

11. altre attività commerciali

Rientrano nella presente fattispecie tutte le altre attività, aventi natura commerciale, non esplicitamente previste nei punti precedenti.

12. attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture.

Nel caso di realizzazione di opere che comportino cantieri a sviluppo progressivo, le concessioni possono essere rilasciate con atti unici che indichino lo sviluppo, la localizzazione delle occupazioni, e le modalità di svolgimento dell'opera.

Il canone al mq. è calcolato moltiplicando, per ciascuna delle seguenti tipologie, la tariffa giornaliera per il coefficiente tariffario ed il periodo di occupazione.

tipologia	fascia di occupazione	coefficiente tariffario	periodo
occupazioni brevi	1-120 giorni	0,80	giorni effettivi
occupazioni medie	121-180 giorni	0,96	120 (forfait)
occupazioni lunghe	181-365 giorni	1,12	120 (forfait)
occupazioni pluriennali	> 365 giorni	1,12 (+ 0,17 a trimestre)	120 (forfait)

Per occupazioni da 31 a 120 giorni, per le quali non siano richieste proroghe, la conclusione anticipata, per un periodo pari ad almeno il 20% della durata inizialmente richiesta, calcolato dal giorno lavorativo successivo alla dichiarazione inviata all'Ufficio competente, comporta il diritto al rimborso del canone versato in eccedenza.

In caso di proroga verrà applicata la tariffa dovuta per la domanda iniziale.

Per le sole proroghe dovute ad acclerate condizioni meteorologiche avverse, per un periodo superiore al 30% della durata, sarà invece rideterminato il periodo di occupazione complessivo ed associato alla fascia della durata corrispondente, applicando il solo conguaglio del nuovo importo del canone così determinato.

13. soste operative

La tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 18 volte la tariffa giornaliera.

La tariffa annuale per le occupazioni per le forniture continuative di combustibili e liquidi in genere è ridotta del 50%.

La tariffa della superficie concessa, eccedente la sagoma del mezzo, è equiparata a quella del precedente n. 12 del presente comma.

Nel caso di occupazioni annuali realizzate dalle aziende nell'esercizio della loro attività economica, la tariffa viene applicata in ragione del 5%.

14. traslochi e trasporti

La tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 18 volte la tariffa giornaliera.

15. occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, il canone è determinato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 446/1997 e dell'art. 93 del decreto legislativo 259/2003.

Il canone è dovuto esclusivamente dalle aziende alle quali vengono rilasciati gli atti amministrativi che consentono l'occupazione e non da soggetti terzi che ne ottengano l'uso in forza di apposite convenzioni.

Si considera utente colui che, in forza di formale atto giuridico, instaura con la società erogatrice un rapporto di fornitura del servizio e non chi usufruisce occasionalmente del servizio stesso.

Nel caso in cui l'utente abbia più rapporti con la medesima azienda, questa dovrà conteggiare la posizione per quanti sono i servizi resi, indipendentemente dal fatto che unico sia il soggetto a cui detti servizi vengono forniti.

Se l'utenza è unitariamente intestata ad un Condominio, questa va conteggiata una sola volta.

Nel caso in cui il numero di utenti sia, per la particolare tipologia di occupazione permanente, nullo, indeterminato o indeterminabile, il canone è dovuto nella misura forfetaria minima prevista dal predetto art. 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 446/1997.

16. passi carrabili

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone, fatti salvi i casi in cui i concessionari non si assoggettino volontariamente al pagamento del medesimo canone, al fine di garantirsi il diritto alla rimozione dei mezzi che inibiscono l'accesso alla proprietà privata.

Il minimo della superficie del passo carrabile è convenzionalmente determinato in 10 metri quadrati.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

17. spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi o condutture sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari, indipendentemente dalla loro sezione o volume.

Per ogni altra occupazione di soprassuolo o sottosuolo la superficie è determinata dalla proiezione

sul suolo delle opere di occupazione.

18. parcheggi a pagamento

Le concessioni di aree a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio si computano convenzionalmente nella misura di 10 metri quadrati a posto auto.

Quando la concessione ha una durata inferiore a 6 mesi la tariffa è applicata a settimane o frazioni di settimana concesse, in ragione di 1/52 di quella annua per ogni settimana o frazione di essa.

Sono fatte salve diverse convenzioni approvate con deliberazione consiliare in caso di parcheggi realizzati in Project Financing o con particolari modalità di determinazione del canone da corrispondere a titolo di concessione.

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo comunale, gestite direttamente dall'amministrazione, il canone praticato è stabilito direttamente a posto auto e variabilmente in ragione della durata della sosta, nella stessa misura che viene imposta dagli eventuali concessionari privati in aree di analoga importanza.

19. posti auto privati e pedane senza dehors

Le concessioni di aree a soggetti privati per la realizzazione di posti auto privati è ammessa solo nelle aree appositamente individuate.

Si computano convenzionalmente 10 metri quadrati a posto auto.

5.4 Agevolazioni comuni a tutte le tipologie di occupazione

In caso di occupazioni annuali di durata pari o superiore a 2 anni, il canone è ridotto di un ulteriore 20% in caso di pagamento anticipato dell'intero ammontare del periodo di occupazione, non rimborsabile in caso di successiva rinuncia.

Nel caso di concessioni di suolo pubblico di più di 1.000 metri quadrati di estensione, la superficie eccedente quella misura si computa in ragione della sua decima parte.

Il canone non è altresì dovuto, nelle seguenti occupazioni:

- a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi, ad esempio acqua, luce e gas, nonché occupazioni finalizzate alla realizzazione dei medesimi interventi;
- b) intercapedini, fondamenta, e altre opere che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
- c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- d) aree, chioschi, impianti, opere in genere utilizzate nell'ambito del servizio pubblico di trasporto in concessione;
- e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
- f) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;
- g) occupazioni realizzate dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali;
- h) opere o altri manufatti di arredo urbano, che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo o soprasuolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione, concedibili - se poste al suolo - nella misura massima di 2 mq;
- i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in

forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;

- l) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata con deliberazione della Giunta Comunale nell'ambito di speciali programmi di recupero ambientale cittadino;
- m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;
- n) aree cimiteriali;
- o) occupazioni realizzate da privati, nell'ambito di manifestazioni o fiere coorganizzate o organizzate direttamente dal Comune, anche con il concorso di altri soggetti pubblico privati e per la realizzazione di riprese cinematografiche, qualora tali attività siano espressamente ritenute di rilevante interesse cittadino con deliberazione della Giunta Comunale;
- p) occupazioni per feste rionali promosse da comitati di cittadini residenti.

Per queste fattispecie è comunque necessario presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico.

5.5 Agevolazioni per eventi di particolare interesse

Per la realizzazione, nel territorio comunale, di manifestazioni o iniziative di carattere sociale, culturale, musicale o sportivo di eccezionale rilevanza, in grado di produrre un ritorno economico e d'immagine per l'intera città, una crescita culturale e civile della comunità nonché di valorizzare processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale, culturale e sportivo, la Giunta Comunale può gratuitamente concedere le aree pubbliche ed altri spazi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa anche a soggetti che operano professionalmente nell'esercizio di un'attività economica purchè individuati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente applicabile in materia.

La rilevanza deve essere direttamente riferita alla specialità dell'evento, che per le proprie intrinseche caratteristiche appaia in grado di produrre un concreto effetto positivo sull'immagine della città, anche oltre i propri confini, con prevedibile aumento dei flussi turistici, o comunque un rilevante e misurabile vantaggio per il tessuto sociale ed economico della città.

Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione in occasione di eventi il cui contenuto si sostanzia nella attività di vendita al dettaglio, quali, ad esempio, mostre mercato e manifestazioni simili.

5.6 Misure straordinarie a favore dell'edilizia e della diffusione del Wi-Fi

1. Interventi di riqualificazione edilizia ed energetica

Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici, nell'ambito di apposite previsioni di bilancio, la Giunta Comunale delibera, tenendo in considerazione particolari condizioni del mercato ed eventuali misure già adottate in sede nazionale o regionale, una riduzione, anche in forma differenziata e fino alla misura massima del 50%, dei canoni dovuti per le occupazioni di cui al comma 5.3 n. 12. in caso di:

- interventi di rifacimento totale di intonaci e/o coperture;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di riqualificazione energetica dell'edificio e/o dell'involucro e/o infissi esterni.

2. Piccoli interventi edilizi

Al fine di contenere le superfici di cantiere e sostenere i piccoli interventi nell'ambito di apposite previsioni di bilancio, la Giunta Comunale delibera un valore di soglia di occupazione superficiale, prevedendo una riduzione dei canoni di cui al comma 5.3 n. 12, fino alla misura massima del 20%, per occupazioni inferiori a tale soglia.

3. Diffusione del Wi-Fi cittadino

Al fine di favorire la diffusione del Wi-Fi, nell'ambito di apposite previsioni di bilancio, la Giunta Comunale delibera una riduzione forfetaria, differenziata per il primo anno e gli anni successivi, dei canoni di cui al comma 5.3 n. 1, qualora un esercizio pubblico provveda a realizzare e mantenere in esercizio permanentemente e senza soluzione di continuità la copertura Wi-Fi dell'intera area concessa acquisendo ed installando uno o più hot spot che estendano il servizio di "TriesteFreeSpots" secondo le modalità che saranno indicate nella delibera di istituzione della riduzione. Tale misura troverebbe comunque applicazione limitatamente all'importo massimo del canone dovuto.

4. Durata delle misure

Le misure di cui ai punti 1 e 2 del presente comma, introdotte in ciascun esercizio finanziario, potranno prevedere una durata massima di 3 anni.

Le misure di cui al punto 3 del presente comma introdotte in ciascun esercizio finanziario avranno una durata minima di 3 anni.

5.7 Aggiornamento delle tariffe

Con Determinazione Dirigenziale da adottarsi nel mese di novembre da parte della struttura competente, le tariffe base del canone di cui all'allegato "C", sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del medesimo, sulla base dell'ultimo dato disponibile dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'I.S.T.A.T. nell'anno precedente.

5.8 Arrotondamenti

Le tariffe di cui al precedente articolo sono arrotondate al secondo decimale.

Il canone complessivo è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 - Indennità, sanzioni e interessi

6.1 Occupazioni abusive

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, sono considerate abusive:

- a. le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale;
- b. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione incidenti sulla determinazione del canone;
- c. effettuate prima della data di inizio prevista nella concessione o autorizzazione o che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o autorizzazione medesima.

6.2 Applicazione degli importi

Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano annuali se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e quindi con recupero di un'intera annualità; altrimenti si considerano infrannuali ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

6.3 Procedimento di rilevazione delle infrazioni

L'accertamento dell'occupazione abusiva, rilevata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50%;
- b. una sanzione amministrativa pecuniaria coincidente con il doppio dell'ammontare della somma di cui alla lettera a) per le occupazioni senza concessione o autorizzazione, e pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a) per le altre;
- c. gli interessi legali calcolati sull'ammontare del canone dovuto e non pagato.

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui all'art. 16 della legge 689/1981.

L'accertamento di 2 violazioni del medesimo atto di concessione o autorizzazione, comporta inoltre la sospensione dell'occupazione per un periodo di 30 giorni.

L'accertamento di 3 violazioni del medesimo atto di concessione o autorizzazione, comporta inoltre la decadenza dall'occupazione e l'impossibilità di ottenere un nuovo rilascio per un periodo di 90 giorni.

In caso di sospensione o revoca, scaduti i termini per la presentazione delle memorie difensive di cui all'art. 18 della legge 689/1981, vi è l'obbligo di interruzione immediata dell'attività e di rimozione dell'occupazione entro 5 giorni dalla notifica. In caso contrario l'occupazione sarà considerata abusiva.

In caso di scadenza dell'occupazione prima della maturazione dei termini di cui ai commi precedenti, le sanzioni della sospensione o della revoca sono applicate all'eventuale proroga o rinnovo.

6.4 Sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Per le occupazioni abusive si applicano inoltre, se dovute, le sanzioni stabilite dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada).

6.5 Sanzioni per violazioni non incidenti sulla determinazione del canone

Per altre violazioni, non incidenti sulla determinazione del canone, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000, con un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00.

Si applicano inoltre le ulteriori sanzioni previste da norme speciali.

Art. 7 - Mancati pagamenti

7.1 Penalità per parziali ed omessi versamenti

In caso di parziale o omesso versamento del canone, il soggetto incaricato della riscossione provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento.

In ogni caso di mancato o ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 1282 del Codice Civile ed il rimborso delle spese di notifica.

7.2 Riscossione coattiva

In caso di ulteriore mancato adempimento, il soggetto incaricato della riscossione provvede alla riscossione coattiva del canone, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Trieste.


Si fa luogo a riscossione coattiva solo quando le somme dovute nel complesso dal singolo debitore non siano inferiori ad Euro 10,00.

Norme Transitorie

Fino alla completa attuazione del Nuovo Piano del Traffico, nella zona viola, la tariffa base della I categoria è maggiorata del 25%.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione nei termini di legge.

Allegato "A" – Planimetria della classificazione del territorio comunale



Allegato "B" – Aree destinate a parcheggi a pagamento

Classificazione sulla base delle zone tariffarie derivanti dal previgente Piano del Traffico Urbano e di quello attualmente in vigore:

CATEGORIA	ZONA PIANO DEL TRAFFICO	NOTE
I	Viola	Maggiorazione 25%
I	Rossa	
II	Gialla	
III	Verde	Zona tariffaria derivante dal previgente PGTU
IV	Azzurra	

Allegato "C" – Tariffe vigenti

Tipo di occupazione	1[^] cat.	2[^] cat.	3[^] cat.	4[^] cat.
1) dehors	0,39	0,32	0,25	0,19
2) esposizione e vendita di merci o servizi in forma stabile	0,36	0,29	0,23	0,17
3) esposizione senza vendita di merci	0,25	0,20	0,15	0,12
4) esposizioni promozionali	5,58	5,58	5,58	5,58
5) commercio su aree pubbliche	0,27	0,22	0,19	0,17
6) fiere e altre manifestazioni simili	1,68	1,40	1,12	1,03
7) manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative	0,41	0,32	0,24	0,20
8) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri artistici di strada	0,14	0,09	0,07	0,06
9) distributori di carburante	0,29	0,27	0,22	0,21
10) impianti pubblicitari	0,29	0,26	0,24	0,22
11) altre attività commerciali	0,29	0,23	0,17	0,13
12) attività edilizia	1,01	0,84	0,76	0,67
13) soste operative	5,72	5,15	4,58	4,01
14) traslochi e trasporti	3,43	2,86	2,29	2,06
15) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica (tariffa per utente, con un minimo di Euro 727,18)	0,85	0,85	0,85	0,85
16) passi carrabili	0,02	0,02	0,02	0,02
17) spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale	0,07	0,06	0,04	0,04
18) parcheggi a pagamento	0,37	0,27	0,18	0,09
19) posti auto privati e pedane senza dehors	0,16	0,15	0,12	0,12